



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO EX D. LGS 231/01**

**PARTE SPECIALE
REATI PRESUPPOSTO**

MAPPATURA DEL RISCHIO REATO

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da Cobar e considerate "a rischio", oltre che di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, l'attività di *risk assessment* ha consentito la mappatura delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto

REATI PRESUPPOSTO	DEFINIZIONE DEL RISCHIO	DANNO – IMPATTO
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	ALTO	MOLTO DANNOSO
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	BASSO	TRASCURABILE
Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	ALTO	MOLTO DANNOSO
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio	MEDIO	DANNOSO
Art. 25 ter Reati societari	MEDIO	DANNOSO
Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione organi genitali femminili	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600bis, 601, 602 e 603bis c.p.)	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 sexies Abuso di mercato	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO	DANNOSO

Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	MEDIO	DANNOSO
Art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 undecies Reati ambientali	MEDIO	DANNOSO
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia	BASSO	TRASCURABILE
Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati	BASSO	TRASCURABILE
art. 25 quinquedecies Reati tributari e fiscali	ALTO	MOLTO DANNOSO
Art 25 sexiesdecies Contrabbando	BASSO	TRASCURABILE
Art 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale	MEDIO	DANNOSO
Art 25 duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	MEDIO	DANNOSO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24-25)

1. Inquadramento normativo

La presente parte speciale individua compiutamente le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**, che, ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 possono essere presupposto della responsabilità dell'ente e che è stata incisa da plurime novelle legislative, come, da ultimo, il d.l. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. decreto frodi).

Preliminarmente, è opportuno specificare le **nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**, oltre che di Pubblica Amministrazione.

L'**art. 357 c.p.** definisce la nozione di *pubblico ufficiale*, prevedendo che *"agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*.

L'**art. 358 c.p.**, invece, delinea la figura dell'*incaricato di pubblico servizio*, prevedendo che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."*

La qualifica di *pubblico ufficiale*, quindi, fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Secondo la giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass. pen., SS.UU., n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi, ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria.

Al contrario, nella nozione di *incaricato di pubblico servizio* vengono ricompresi coloro i quali – pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione – mancano dei poteri tipici di questa, ovvero coloro i quali, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Per *funzione pubblica* si intende il complesso di attività disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le seguenti funzioni:

- legislativa (Stato, Regioni, Province);
- amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, ecc.);

- giudiziaria (Giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, es. curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per *pubblico servizio* si intende il complesso di attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, nonché quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione in regime di concessione e/o di convenzione (es. ASL, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, aziende energetiche municipali, compagnie aeree, società di navigazione, Enti classe/certificazioni, Consorzi Agrari, ecc.).

Il D. Lgs n. 75 del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva UE 2017/137 c.d. direttiva PIF ha ampliato il novero dei reati presupposto relativi alla PA e l'ambito di incidenza dei reati, equiparando l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

2. I reati presupposto: i delitti contro la P.A. rilevanti ex D.lgs. 231/01

Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazione pubblica¹

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ricevuti, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, sicché il reato può configurarsi anche avuto riguardo a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La norma è stata oggetto di numerose recenti modifiche, che hanno inciso anche sul perimetro applicativo della responsabilità dell'ente. Il d.l. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. decreto frodi), all'art. 2 ha introdotto una serie di modifiche, all'art. 316-bis c.p., al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali note come "superbonus". Eliminando il riferimento alle *finalità di pubblico interesse*, il decreto-legge ha

¹ Norma così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022

inteso sanzionare qualsiasi deviazione dalle finalità per le quali le risorse sono state assegnate, allo scopo di approntare un più efficace strumento di contrasto alla depredazione di risorse pubbliche, anche e soprattutto con riferimento alla tutela dei rilevanti interventi finanziari previsti dal PNRR.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche²

Tale reato si configura a carico di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per un ammontare superiore ad euro 3.999,96. In questo caso, il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio.

Tale ipotesi di reato si pone in rapporto di sussidiarietà con quello di cui all'art.640-bis c.p., perché viene sanzionata anche la mera percezione *sine titulo* delle erogazioni, a prescindere dalle modalità attraverso cui viene raggiunta la indebita percezione; sicché tra gli elementi costitutivi della fattispecie non ricorre l'induzione in errore dell'ente erogatore, che è chiamato solo a prendere atto dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (cfr. Cass., 12 aprile 2016, n. 23163).

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente ricomprendendovi anche questa fattispecie, che punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.). L'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: in questo consiste l'elemento della frode.

² Anche tale norma del codice penale è stata di recente modificata dall'art. 2, rubricato *Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*, del decreto legge 13/2022.

Ai fini della configurabilità del reato, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che il termine "*fornitura*" si riferisce sia alle cose che alle opere e, quindi, anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Cass., VI, 18 settembre 2020, n. 28130) In relazione al *core business* dell'azienda, pertanto, potrebbe integrare il reato la consapevole fornitura, in sede di esecuzione di un appalto, di beni, impianti e servizi diversi da quelli previsti nel progetto allegato al bando di gara.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Occorre prestare peculiare attenzione anche alle attività che l'azienda svolge in subappalto, anche quando cioè non abbia contatti diretti con la P.A. e non assuma in proprio un appalto pubblico.

Infatti, assume "rilevanza penalistica la condotta dell'impresa subappaltatrice che, assumendo l'iniziativa di fornirlo spontaneamente, abbia consegnato un documento falso all'appaltatore, consentendo a quest'ultimo di ottenere il pagamento dello stato avanzamento lavori dalla P.A. committente, indotta pertanto in errore" (Cass. 7 febbraio 2013, n. 20843)

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Configura fattispecie aggravata del reato di truffa la circostanza che il fatto riguardi contributi, sovvenzioni³, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogate dallo Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Tale delitto punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Integra reato presupposto della responsabilità dell'ente la frode commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Art. 314 c.p. - Peculato

³ Termine inserito dall'art. 2, rubricato *Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*, del decreto legge 13/2022, al fine di includere nel catalogo dei reati presupposto anche le frodi poste in essere in relazione alle recenti sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica.

L'articolo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Questa fattispecie, insieme a quelle di cui agli artt. 316 e 323 c.p. è rilevante – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica: in questi enti alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo). E queste considerazioni valgono anche per il Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e per l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Peraltro, i nuovi delitti introdotti dal D.Lgs 75/2020, potrebbero diventare rilevanti anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario.

In altri termini, l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

L'articolo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La costrizione richiede di accertare la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata, per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore, idoneo ad eliderne la volontà. La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso. Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato (fatta salva l'ipotesi, peculiare, di cui all'art. 319-*quater* c.p., introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190; v. *infra*).

Pertanto, attesa la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio, in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica. I medesimi potrebbero però concorrere – ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 c.p. (*concorso di persone nel reato*) – nel delitto di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

La norma incriminatrice punisce il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve o accetta in promessa, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità e le medesime pene, ai sensi dell'**art. 321 c.p.**, sono previste anche a chi dà o promette il denaro o l'utilità; sicché l'illecito, ove commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, integra reato presupposto per la sua punibilità.

Peraltro, si badi che finanche l'assoluzione del funzionario pubblico, accusato dei reati di corruzione, non fa venire automaticamente meno la sanzione amministrativa da reato, ex D.Lgs. 231/2001, a carico della società, in quanto "*il criterio imputativo non è fondato esclusivamente su una responsabilità da rimbalzo dell'ente rispetto quella della persona fisica*" (Cass. 25 luglio 2017, n. 49056)

Art. 319 c.p.⁴ - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

La norma punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Le due ipotesi di reato si configurano nel caso sia di omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, che nel compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio medesimo (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, in particolare, sia in un atto dovuto (es. *il pubblico funzionario accetta dazioni di denaro o la relativa promessa, per velocizzare l'iter di una pratica la cui evasione è di sua diretta competenza*), sia in un atto contrario ai suoi doveri (es. *il pubblico ufficiale accetta danaro per garantire l'aggiudicazione di un bando*).

Costituisce reato presupposto della responsabilità dell'ente anche la fattispecie aggravata dalla circostanza che la condotta abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi (**art. 319 bis c.p.**).

In questo caso, la giurisprudenza ha riconosciuto che la fattispecie aggravata ricorre "*quando la P.A. è direttamente parte del contratto ovvero quando vi è un suo interesse per un contratto che, pur stipulato da terzi, attiene alla tutela di beni per cui l'amministrazione è preposta, sempre che il fatto corruttivo incida sulla scelta di concludere il negozio, sul tipo di contratto perfezionato, sul contenuto delle pattuizioni e sulla scelta del contraente*" (Cass.21 gennaio 2016, n. 8044, in relazione alla stipula di un subappalto).

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Il reato ricorre nel caso in cui i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o per danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo).

Si pensi, ad esempio, all'amministratore della società che faccia promesse ad un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione in un procedimento penale.

⁴ Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (Cfr. art. 320 c.p.)

Tale fattispecie, tuttavia, si realizza anche al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Costituisce altresì reato la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o un terzo, denaro o altra utilità.

(Cfr. Tribunale di Bologna, 10 luglio 2018 n. 3425, in una fattispecie avente ad oggetto una ispezione ordinata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti di una Società, nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti; il procedimento vedeva imputati uno degli ispettori ANAC che aveva condotto le verifiche ed il Responsabile della Direzione Acquisti e Appalti della Società, ove, approfittando dei contatti intervenuti nell'ambito dell'ispezione, l'Ispettore avrebbe sollecitato il Responsabile a favorire l'assunzione del figlio presso la Società mediante lo svolgimento di uno stage; sicché, attraverso la condotta del proprio dipendente, la Società avrebbe perseguito l'indebito vantaggio individuato nel condizionamento degli esiti ispettivi).

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Costituisce reato offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo a fare un atto contrario ai suoi doveri; anche qualora tale offerta o promessa non sia accettata.

In particolare, il comma 1 dell'art. 322 c.p. sanziona chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il comma 2, invece, sanziona l'offerta o la promessa di indebito fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un esponente aziendale che offra o prometta denaro ad un ufficiale giudiziario per non effettuare la notifica di un atto⁵.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

⁵ Rientrano nel catalogo di reati rilevanti ex D.Lgs. 231 anche le ipotesi di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La fattispecie rileva ai fini del d. lgs 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio, che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Costituisce altresì reato la condotta di chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, etc., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita nei suoi confronti ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oltre che quella di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

In termini generali, il reato è commesso laddove una persona (A) offre o concede qualche beneficio a un'altra persona (B) come incentivo per quella persona (B) o un'altra persona (C) ad agire in modo disonesto⁶.

A seguito della pubblicazione della legge "Spazzacorrotti", inoltre, il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito tra il novero dei delitti di cui deve rispondere anche l'ente, qualora venga commesso da un dipendente, apicale o soggetto comunque legato all'ente, il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un vantaggio illecito all'ente stesso ovvero lo abbia posto in essere nell'interesse di quest'ultimo. Il mediatore illecito può, invero, essere un soggetto privato incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo finanziatore.

Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i rapporti di consulenza aventi a oggetto "relazioni istituzionali", laddove il consulente si ponga come intermediario tra l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri.

2. Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio

⁶ Può anche verificarsi quando B richiede o sollecita un beneficio da A come incentivo per B o un'altra persona (C) ad agire in modo disonesto (in questo caso, il reato è di induzione indebita a dare o promettere utilità ovvero di Concussione a seconda della posizione di forza che ricopre la carica pubblica). In tali casi, tutte quelle persone (A, B e C), così come altre persone che sono state complici del reato, possono essere colpevoli di corruzione.

Il *core business* nel quale ha, da sempre, operato la società è principalmente quello degli appalti pubblici e privati, relativo alla progettazione e realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo di beni mobili e di beni immobili monumentali (teatri, chiese, santuari, monasteri, palazzi storici, ecc.), ad alto valore storico e artistico, sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Detta specifica attività induce, dunque, a ritenere necessaria una approfondita valutazione del rischio di commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle forniture verso la PA e alle attività di controllo esercitate dalla PA nei confronti dell'impresa.

E' opportuno, pertanto, considerare tutte le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere realizzata una fattispecie di reato contro la P.A., sia quelle c.d. *sensibili*, il cui compimento è correlato al rischio-reato, in considerazione della sussistenza dei rapporti con la P.A., che quelle c.d. *strumentali*, il cui compimento è di supporto, in via propedeutica o esecutiva, alle attività sensibili.

In particolare, le attività sensibili rilevanti sono:

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership od altre operazioni similari, caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo
- Gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con la P.A., ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse, in specie in fase di predisposizione della documentazione di offerta; negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; definizione e stipula del contratto
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti la P.A. in qualità di fornitore o subfornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (*ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro*) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive
- Gestione dei rapporti con Funzionari di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (*es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate*)
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in fase di predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.

- Richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, mutui o finanziamenti
- Selezione e assunzione del personale dipendente
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Selezione e Gestione dei rapporti con Fornitori
- Gestione dei rapporti e definizione di situazioni pre-contenziose o contenziose con parti terze (clienti, fornitori...), anche nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi)

3. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili e strumentali.

4. Principi generali di comportamento

I rapporti con la P.A. sono basati sulla massima trasparenza, correttezza e in conformità alle direttive impartite dalle amministrazioni stesse.

L'Azienda, in ossequio a quanto stabilito anche dal Codice Etico adottato e portato a conoscenza di tutti gli interessati, vieta ai propri dipendenti e/o collaboratori di:

- comportarsi in modo contrario alla legge;
- comportarsi in modo non conforme nei confronti di pubblici ufficiali, offrendo in modo diretto e/o indiretto benefici in denaro o in beni materiali in modo da avvantaggiare l'azienda;
- comportarsi in modo non conforme alterando, falsificando e/o omettendo informazioni relative all'ente nei confronti di enti pubblici o pubblici ufficiali;
- comportarsi in modo non conforme, promettendo favori, assunzioni, o altri vantaggi a dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni;
- comportarsi in modo non conforme, esibendo atti non veritieri alla P.A. mediante i loro funzionari;
- comportarsi in modo non conforme, elargendo parte dei contributi ricevuti per scopi diversi da quelli per i quali detti contributi sono stati assegnati;
- comportarsi in modo non conforme, acquistando beni non di stretta necessità e per gli scopi dell'ente.

Al fine di evitare la commissione di reati, pertanto, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;

- elargire denaro, omaggi o regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore dei rappresentanti della P.A., anche su induzione di ufficiali di quest'ultima, sia direttamente che indirettamente
- presentare dichiarazioni non veritiere alla P.A. o ad altri organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare le somme ricevute dagli organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi e finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5. Procedure di controllo

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta ulteriori strumenti di controllo a presidio della commissione di reati contro la P.A.:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 2 - Partecipazione e gestione di gare e appalti pubblici
- PROTOCOLLO 3 - Selezione e gestione fornitori, consulenti, partner commerciali e subappaltatori
- PROTOCOLLO 4 - Gestione dei rapporti relativi alla concessione o rinnovo di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici
- PROTOCOLLO 5 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
- PROTOCOLLO 6 - Gestione delle verifiche da parte dei pubblici ufficiali
- PROTOCOLLO 7 - Selezione e assunzione del personale
- PROTOCOLLO 8 - Gestione liberalità, omaggi e sponsorizzazioni

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis)

1. Inquadramento normativo

Come detto, l'art. 24 del Decreto 231 (relativo ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) stabilisce la responsabilità amministrativa da reato in caso di commissione del delitto di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Con l'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, di recepimento della Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sulla criminalità informatica, è stato introdotto l'**art. 24-bis** del Decreto 231 ("**delitti informatici e trattamento illecito di dati**") che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 65-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

2. Sanzioni per l'ente

Per i predetti delitti, a seconda di ciascun illecito, sono previste sanzioni pecuniarie (da un minimo di cento ad un massimo di seicento quote) e sanzioni interdittive nei casi più gravi.

3. Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio

Per "*aree di attività a rischio*" si intendono tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che svolgono attività critiche ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati. Per vero, l'utilizzo della strumentazione informatica è ormai talmente generalizzato da estendersi a ogni area e ad ogni processo

operativo esistente in qualunque tipo di società. In queste condizioni, la mappatura dei rischi non può preventivamente escludere alcuna area o processo operativo della società, anche perché i reati informatici sono commissibili, non tanto nello svolgimento di specifiche attività, ma in funzione dell'utilizzazione degli strumenti informatici. Ciononostante, peculiare attenzione va posta alle seguenti macro aree di attività a rischio reato:

- Gestione di accessi, account e profili
- Gestione delle reti
- Gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi
- Gestione della sicurezza del sistema IT aziendale inside e outdoor
- Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT

In ogni caso, a questo riguardo, con specifico riferimento all'ambito di attività della Cobar, i maggiori margini di rischio correlati a tale ipotesi criminosa devono individuarsi nella possibilità che la condotta si realizzi in danno della Pubblica Amministrazione.

Cobar ha già in uso procedure atte a regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici che si recepiscono interamente nel relativo Protocollo ai fini e per gli effetti del Decreto 231.

Le regole prescritte nelle predette procedure risultano, infatti, costituire un idoneo strumento utile a prevenire fattispecie delittuose connesse all'utilizzo di sistemi informatici o alla gestione di informazione, nonché a prevenire la commissione di reati di detenzione di materiale pornografico e di pornografia virtuale.

In particolare, integrano, presidi preventivi il sistema di deleghe, l'informazione e formazione specifica del personale, la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi, il sistema disciplinare, la Clausola 231/01 nei contratti, la gestione delle risorse finanziarie, i sistemi di tracciabilità/archiviazione, la procedura di nomina delle funzioni autorizzate a trattare con la PA, nonché la previsione della Clausola. 136/2010 e 122/2012 nei contratti di appalto e di fornitura.

Tali strumenti, inoltre, sono integrati anche dai principi di cui al Codice Etico e dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del successivo GDPR recante norme per la tutela del trattamento dei dati personali e relative misure di sicurezza.

In particolare, Cobar si avvale espressamente di una società di consulenza esterna per la gestione del proprio sistema informatico

Il sistema informatico, infatti, è gestito da remoto, attraverso un server locale e l'applicazione di una serie di filtri per limitare l'accessibilità dai singoli dispositivi aziendali ed evitare la dispersione dei dati. È inoltre prevista l'installazione di sistemi antivirus e di firewall su tutti i computer al fine di proteggere il sistema informatico da software dannosi (virus), nonché specifiche procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi e hardware; installati dalla Società di consulenza esterna.

4. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili e strumentali.

5. Principi di comportamento

Il comportamento di quanti operano in Cobar si ispira sempre a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto agli organi sociali, al personale ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 24, art. 24-bis, art. 25-quinquies ed art. 25-novies-ter del Decreto 231;
- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato.

E' fatto obbligo svolgere un'attività di informazione e formazione sull'utilizzo di sistemi informatici e la gestione di informazioni.

Tutte le attività svolte devono rispettare il principio di tracciabilità degli atti.

Le responsabilità devono essere attribuite nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

E' fatto obbligo a tutti (organi societari, personale e quanti interessati) di attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge (ivi compreso il D. Lgs. n. 196 del 2003 e il GDPR) e le procedure aziendali sull'utilizzo di strumenti informatici e la gestione delle informazioni e relative istruzioni e misure di sicurezza.

6. Procedure di controllo

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta ulteriori strumenti di controllo a presidio della commissione sia dei reati informatici che dell'illecito trattamento dei dati:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 9 - Corretto utilizzo e protezione dei sistemi informatici.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24-ter)

1. Inquadramento normativo

In base all'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001 *"in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare, questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, che costituisce l'interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi: il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto, l'accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti, la cui singola commissione non fa venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

Detto reato, ad esempio, può essere integrato nella realtà aziendale, ove la società finanzia direttamente o indirettamente o comunque concorra nel reato, agevolandone l'operato, soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti o, ancora, partecipi al sodalizio criminoso in essere operando quale "esperto" del riciclaggio dei mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si tratta di un reato che mina, non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio. Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si riscontra dunque una maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p.

Detto reato, ad esempio, può essere integrato nella realtà aziendale, ove la società finanzi soggetta che fanno parte di un'associazione mafiosa e si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ovvero ove uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso o la promuovono, la dirigono o la organizzano.

2. Mappatura delle "attività sensibili"

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, si è osservato che nella realtà quotidiana le organizzazioni criminali tendono ad operare nell'ambito delle tradizionali attività imprenditoriali a basso contenuto tecnologico, afferenti ad alcuni settori specifici, tra cui si annoverano l'edilizia, il movimento terra, i trasporti di inerti e le forniture, come risulta peraltro anche dalla significativa classificazione operata dal legislatore, all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), che ha definito "come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri."; mentre sulla base delle statistiche elaborate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), i dati delle segnalazioni di operazioni sospette evidenziano una elevata infiltrazione della criminalità organizzata nel campo della gestione di cave. Le cave abusive, peraltro, una volta esaurite, vengono impiegate come discariche illegali e ciò produce rilevanti costi in termini di danno erariale e per l'ambiente, nonché gravi effetti distorsivi per la concorrenza sul mercato.

Di conseguenza, le attività ed i processi sensibili individuati, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, involgono:

- la gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società
- la gestione degli appalti
- la selezione e gestione dei rapporti con fornitori e partner commerciali
- la selezione del personale

3. Destinatari e Funzione della parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo è dunque garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione di tutti i reati indicati nel paragrafo precedente.

4. Principi di riferimento generali

4.1 Il sistema organizzativo generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa, il sistema disciplinare e, in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Cobar (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e, in particolare, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito – ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, inoltre, fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali o, più in generale, da qualsiasi

organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, **nei confronti di terze parti contraenti** (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse di Cobar, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

5. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo, a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo, involgono la segregazione delle attività, l'esistenza di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante, la sussistenza di poteri autorizzativi e di firma; la tracciabilità di ogni operazione relativa all'attività sensibile.

6. Regole di comportamento nello svolgimento delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione dei principi di riferimento, oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, dovranno essere osservati anche le seguenti regole di comportamento:

- l'obbligo di selezionare attentamente le associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo, all'uopo seguendo lo specifico protocollo;

- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di attuare condotte di partecipazione ad una associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;
- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Cobar potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata, diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

8. Procedure di controllo

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta ulteriori strumenti di controllo a presidio della commissione di reati di criminalità organizzata:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 2 - Partecipazione e gestione di gare e appalti pubblici
- PROTOCOLLO 3 - Selezione e gestione fornitori, consulenti, partner commerciali e subappaltatori
- PROTOCOLLO 4 - Gestione dei rapporti relativi alla concessione o rinnovo di autorizzazioni contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici
- PROTOCOLLO 6 - Gestione delle verifiche da parte dei pubblici ufficiali
- PROTOCOLLO 7 - Selezione e assunzione del personale
- PROTOCOLLO 8 - Gestione liberalità, omaggi e sponsorizzazioni
- PROTOCOLLO 16 - Adempimenti fiscali e tributari

REATI SOCIETARI (Art. 25-TER)

1. Inquadramento normativo

In base all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, l'ente risponde *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*

Le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato commesso da questi ultimi;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire *per sé o per altri* un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere *idonea ad indurre in errore i destinatari* delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Il reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i

destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato commesso da questi ultimi;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato presupposto sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Si pensi, ad esempio, al rifiuto che opponga l'AU a fornire le informazioni richieste dal Collegio sindacale, ovvero l'occultamento o la manipolazione della documentazione richiesta.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica del reato prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo,

essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. *Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.*

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi delicate della vita della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato presupposto si realizza allorchè amministratori o soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; ovvero sottoscrivono reciprocamente azioni o quote; sopravvalutano in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma involge la condotta di amministratori che compiano, tanto nella fase genetica della società quanto in sede di aumento del capitale, una rilevante sopravvalutazione dei beni, dei crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica del reato prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

2. Destinatari e funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce soprattutto agli **Organi Sociali**, nonché ai **Consulenti**, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili e tenuti a mantenere condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

Nella Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. Mappatura delle "attività sensibili"

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25- ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

4. Principi di Comportamento

4.1 Sistema organizzativo

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Cobar;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espesso divieto** a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Cobar (limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle relative clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'**obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, o degli organi preposti alla vigilanza;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

5. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo, a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo, involgono la segregazione delle attività, l'esistenza di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante, la sussistenza di poteri autorizzativi e di firma; la tracciabilità di ogni operazione relativa all'attività sensibile.

6. Principi di controllo specifici

Oltre che i principi contenuti nella parte generale del presente Modello ed i principi generali di controllo suesposti, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- ***Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato***

Nella fase di predisposizione del Bilancio di Esercizio, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'indicazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- l'indicazione di modalità, tempi e soggetti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'indicazione delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- l'indicazione delle modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di almeno una riunione tra l'Organo di Controllo, l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale

- ***Gestione dei rapporti con gli organi di controllo***

La regolamentazione dei rapporti con l'organo di controllo deve contenere:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni utilizzate nello svolgimento dell'attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dall'organo di controllo e dall'Organismo di Vigilanza;
- criteri di selezione dell'organo di controllo e norme per mantenere l'indipendenza, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con l'organo di controllo (*ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori*).

- ***Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale***

Nella fase di predisposizione del Bilancio di Esercizio, la regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;

- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

- ***Comunicazioni al mercato***

Nella fase di predisposizione del Bilancio di Esercizio, la regolamentazione dell'attività deve contenere:

- i soggetti autorizzati a fornire informazioni al mercato;
- la tipologia di informazioni;
- la tracciabilità delle informazioni fornite all'esterno.

- ***Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee***

Trattandosi di una società a responsabilità limitata costituita da tre soci, di cui uno una s.a.s, le regole a presidio di queste attività sensibili si sostanziano nella necessità di prevedere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

7. Procedure di controllo

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta specifici protocolli di presidio:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 10 - Formazione del Bilancio
- PROTOCOLLO 11 - Gestione delle attività di controllo svolte dal Collegio sindacale
- PROTOCOLLO 16 - Adempimenti fiscali e tributari
- PROTOCOLLO 17- Gestione rapporti/transazioni infragruppo
- PROTOCOLLO 18 - Gestione attività Cessione Beni aziendali

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

1. Inquadramento normativo

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, introdotta dalla L.123/2007 la quale ha esteso l'applicazione della responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1.1. I reati presupposto

Di seguito la descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.

Art. 589 - Omicidio colposo

Integra il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. Fattispecie aggravata è quella commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La fattispecie è aggravata nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Integra il reato chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.

La fattispecie è aggravata se la lesione è grave o gravissima o, ancora, ai sensi del III comma della norma, nel caso di lesioni di più persone.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 583 c.p. la **lesione personale** è **grave** se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o, ancora, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione personale** è **gravissima**, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; o, ancora, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione. Tale soggetto può individuarsi, ai sensi del TU in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nel datore di lavoro, nei dirigenti, preposti, soggetti destinatari di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori

ovvero ogni altro soggetto che sia comunque tenuto al rispetto e all'applicazione delle norme antinfortunistiche.

1.2. Sanzioni per l'ente

L'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rubricato: "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" stabilisce che:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito, dall'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta."

2. Regole Generali di condotta

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008: "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

Dunque, alla luce del dettato normativo, che detta i criteri ispiratori ed i requisiti concreti che il Modello Organizzativo deve possedere per essere considerato idoneo a prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Cobar, nonché il suo organo gestorio, le funzioni aziendali responsabili e tutti i dipendenti e collaboratori della Società si impegnano ad espletare le attività aziendali in conformità a:

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, qualora si effettuino attività all'estero, dallo Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e sicurezza, altre disposizioni emesse dall'Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un impatto diretto sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;
- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D.lgs. 81/08.

E' altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, anche in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato.

In particolare, a chiunque opera all'interno della Società è fatto espressamente **divieto**:

- di porre in essere condotte idonee a realizzare violazioni della normativa in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro;
- intrattenere, direttamente e/o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione volti ad ottenere vantaggi indebiti con specifico riferimento alle attività connesse alla tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- frapporre qualsivoglia ostacolo all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo della P.A. – anche mediante ispezioni, accessi, controlli, ecc. – in merito al rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (ad es., ritardi nelle comunicazioni espressamente richieste, ovvero nell'invio di documentazione, ecc.).

I dipendenti che per la mansione loro assegnata hanno ruoli o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel Modello, nonché del Codice Etico e della Carta dei valori;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare – secondo le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del D.Lgs. 231/2001, del D.Lgs. 81/2008, della L. 106/2009, del Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio;
- rispettare gli *standard* tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- adempiere alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- adempiere alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- adempiere alle attività di sorveglianza sanitaria;
- adempiere alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- adempiere alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- acquisire documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- definire obiettivi per la sicurezza e la salute per ciascuna funzione e la loro documentazione;
- definire ed assicurare le competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza;
- divulgare informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate;
- definire procedure per il controllo di tutti i documenti e dei dati richiesti dalle norme OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001;

- identificare e gestire le operazioni connesse al rischio sicurezza;
- effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle procedure adottate.
- trasmettere alla Pubblica Amministrazione dichiarazioni, informazioni e documentazione – in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – complete e veritiere, verificando, in caso di necessaria sottoscrizione, che questa sia apposta solo da soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Società;

3. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, a tutti coloro che, **indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro**, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori, installatori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano **coinvolti nello svolgimento delle attività** rientranti nelle aree qualificate come **a rischio**.

Il sistema di norme in materia di sicurezza sul lavoro è composto da regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme/linee guida a riguardo, come descritte dal D.Lgs. 81/2008.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

4. Standard di controllo

Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-*septies*, Cobar ha strutturato, all'interno dell'azienda, un **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro** certificato secondo la **norma ISO 45001**, in relazione agli schemi normativi che risultano potenzialmente idonei a garantire un'adeguata prevenzione dei reati per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; oltre che un sistema certificato secondo la norma **ISO 39001:2012** per ridurre ulteriormente il rischio di morti e lesioni gravi specificatamente relativi ad incidenti stradali.

Detto sistema, integrato al **Sistema di Gestione per la Qualità**, è strutturato in modo da assicurare il controllo sul rispetto della normativa cogente e la prevenzione degli infortuni mediante l'applicazione delle procedure gestionali comprese nel DVR e degli specifici protocolli allegati alla presente Parte Speciale.

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'O.d.V., con il supporto delle altre Funzioni competenti, dovrà:

- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'O.d.V. stesso, al Datore di Lavoro, ai delegati in materia di sicurezza sul lavoro e al RSPP;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione;
- indire, ove opportuno, riunioni con il RSPP e con il Medico Competente per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo;
- effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute e nelle procedure sopra riportate;
- verificare periodicamente che il Documento di Valutazione dei Rischi sia aggiornato, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- verificare che la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori siano adeguatamente erogate;
- attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di infortunio;
- svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario.

6. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole generali di comportamento, la Società adotta specifici protocolli di presidio:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 12 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- PROTOCOLLO 7 - Selezione e assunzione del personale

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies)

1. Inquadramento normativo

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che il D.Lgs. 30 novembre 2021, n. 1195 che recepisce la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*, ha comportato **l'estensione dei reati presupposto anche ai delitti colposi** e che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Integra il reato presupposto la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una contravvenzione⁷, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Integra reato presupposto della responsabilità dell'ente la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto⁸ o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

⁷ Aggiunta dall'art. 1, D.L. 8 novembre 2021, n. 195, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.* (21G00203)

⁸ L'art. 1, D.L. 8 novembre 2021, n. 195, cit., ha soppresso le parole «non colposo»

In concreto, il reato di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro, che costituiscono proventi di illecito e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:

- *nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società.*
- *nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.*

Considerato che il comparto edilizia, influenzato dai diversi incentivi pubblici introdotti nel settore (superbonus 110%, bonus facciate ecc.), è stato attenzionato da Banca d'Italia, che ha rilevato l'aumento del +23,4% delle operazioni a rischio riciclaggio sospette, si ritiene opportuno prestare un peculiare presidio alle attività sensibili, implementando i protocolli già esistenti.

Nella condotta di 'sostituzione' rientra ogni attività diretta a incidere sull'*iter* criminoso, elidendo ogni possibile collegamento tra il bene-provento ed il reato. Le concrete modalità di attuazione possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie e commerciali attraverso cui si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite: *ad es., il cambio di cartamoneta in valute diverse, la speculazione sui cambi, l'investimento del denaro in titoli di Stato, azioni, etc.*

La condotta di 'trasferimento' rappresenta, invero, una specificazione della prima modalità. Non si ha sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma spostamento degli stessi da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. *A titolo esemplificativo, tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi di trasferimento elettronico dei fondi.*

L'ipotesi delle 'altre operazioni', infine, rappresenta una clausola di chiusura e comprende qualunque condotta che contribuisca ad ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Al fine di chiarire la portata di dette condotte, appare inoltre opportuno richiamare l'**art. 2, D.Lgs. n. 231/07** – di "attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" – che specifica ulteriormente la definizione del delitto di riciclaggio, anche con riferimento alle finalità della legislazione comunitaria, chiarendo che:

"1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

In vero, il Legislatore con il D. Lgs 231/2007 - *Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo* ha creato a carico di talune tipologie di imprese, definite soggetti obbligati, considerate a maggior rischio riciclaggio a causa della tipologia di attività svolta, un impianto normativo di tipo gestionale e amministrativo, incluso l'obbligo di segnalare all'UIF ogni operazione ritenuta sospetta. Non vi è alcun dubbio che il complesso sistema di prevenzione antiriciclaggio definito dal D. Lgs 231/2007 costituisca, per i soggetti obbligati, parte integrante e imprescindibile del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/2001. Le imprese di costruzione non sono annoverabili fra i soggetti obbligati e, pertanto, possono limitarsi ad adottare i protocolli di prevenzione ritenuti, anche alla luce del D. Lgs 231/2007, adeguati alla tipologia di attività svolta alle proprie dimensioni e alla tipologia di clientela.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Integra reato presupposto la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

È punita la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto⁹, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio, inserito dall'art. 3, comma 5, l. n. 186/2014 nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01, rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato e la responsabilità della società, atteso che esso si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti, e a partire dalla novella del 2021 siano essi non colposi ed anche colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un rischio per l'Ente, dal momento che la loro consumazione costituisce presupposto per la consumazione del reato de quo. Sicché anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti, in grado di generare un profitto investibile.

2. Mappatura delle attività sensibili

Attraverso l'analisi dei rischi sono state individuate le seguenti attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01:

- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)
- Gestione adempimenti fiscali e tributari
- Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- Sicurezza sul lavoro
- Ambiente

3. Standard di controllo generali

Cobar si attiene ad una serie di standard di controllo di carattere generale, applicati con riferimento a tutte le Attività Sensibili:

- Esistenza di Procedure e Linee Guida Formalizzate;

⁹ L'art. 1, D.L. 8 novembre 2021, n. 195, cit., ha soppresso le parole «non colposo»

- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti;
- Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- Esistenza di un peculiare protocollo per l'individuazione dei fabbisogni e il controllo e la selezione di fornitori, consulenti e partner commerciali

4. Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello. La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare ipotesi di concorso nelle fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in oggetto.

Viceversa, la presente Parte Speciale pone il **preciso obbligo** di:

- adeguata verifica della clientela e dei fornitori, prima del compimento di un'operazione o di una prestazione professionale, da cui Cobar dovrebbe astenersi in caso di impossibilità di affidabile identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- più rafforzata verifica in caso di rapporti d'affari o operazioni che coinvolgono clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, inseriti nella c.d. black list predisposta dalla Commissione Europea;
- più rafforzata verifica, in sede di valutazione di clienti e fornitori e di registrazione delle relative operazioni, nel caso di utilizzo di valute virtuali, nonostante esse presentino un impiego alquanto limitato o nullo;
- obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite per assolvere all'adeguata verifica di clienti e fornitori.

5. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole generali di comportamento, la Società adotta specifici protocolli di presidio:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 3 – Selezione e gestione di clienti, fornitori, consulenti e *partner* commerciali
- PROTOCOLLO 8 - Gestione Liberalità, omaggi, sponsorizzazioni
- PROTOCOLLO 11 – Gestione delle attività di controllo
- PROTOCOLLO 13 – Gestione flussi finanziari
- PROTOCOLLO 16 - Adempimenti fiscali e tributari

- PROTOCOLLO 18 – Gestione attività cessione beni aziendali

REATI AMBIENTALI (Art. 25 *undecies*)

1. Obiettivi

La presente parte speciale ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione della Tutela dell'Ambiente, al fine di prevenire la commissione dei c.d. reati ambientali, che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, possono essere presupposto della responsabilità dell'ente.

2. Il quadro normativo

I c.d. **reati ambientali**, invero, sono disciplinati espressamente da una molteplicità di fonti normative - in specie il Codice Penale, il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*, la Legge 7.02. 1992, n. 150, *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, la Legge 28.12. 1993 n. 549, *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*, ed il D.Lgs. 6.11.2007, n. 202, *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi*.

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione anche il D.M del 05/02/1998 e s.m.i. *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"*, il D. M. del 17/12/2009 e s.m.i. *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"*, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", il D.M. del 18/02/2011 *"Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"* ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, anche se, come detto, la **grundnorm** è data dal **D.Lgs. 152/2006** (c.d. Codice Ambientale) che detta la disciplina della gestione dei rifiuti – nodo strategico nella protezione ambientale – sulla scorta dei **principi europei di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti**.

Detto quadro normativo, peraltro, va letto anche alla luce dei recenti interventi, quali il **D.Lgs. del 3 settembre 2020, n.116** *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi"* che con l'art.4 ha modificato integralmente l'art. 258 D.Lgs.n.152/06, *"Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"* facente già parte integrante dei reati presupposto, nonché il **D.M. 15 luglio 2022**, che detta criteri specifici nel rispetto dei quali i **rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione** e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001

Di seguito si illustrano analiticamente tutti i reati presupposto per i quali può essere chiamata a rispondere anche l'azienda:

		REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
CODICE PENALE		Art. 452-bis c.p.- Inquinamento ambientale	da 250 a 600 quote	Fino ad 1 anno
		Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale	da 400 a 800 quote	SI
		Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi (inquinamento e disastro)	da 200 a 500 quote	—
		Art. 452-octies c.p. - Associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere reati ambientali	da 300 a 1.000 quote	
		Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	da 250 a 600 quote	
		Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari animali o vegetali protette	Fino a 250 quote	
		Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	da 150 a 250 quote	
D.Lgs. 2006, n. 152		Art. 137 D.Lgs. 2006, n. 152 scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione		
		<ul style="list-style-type: none"> • 3. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose • 5. Superamento valori limite scarico di acque reflue industriali - oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province • 13. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali • 2. scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 • 11. inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 	da 150 a 250 quote	
			da 200 a 300 quote	

Art. 256 D.Lgs. 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata <ul style="list-style-type: none"> • <i>co° 1, lettera a), primo periodo</i> - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione • <i>co° 6</i> - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi • <i>co° 3, primo periodo</i> - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata • co° 5 - Miscelazione non consentita di rifiuti • <i>co° 3, secondo periodo</i> - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata per lo smaltimento di <i>rifiuti pericolosi</i> 	Fino a 250 quote	
	da 150 a 250 quote	
	da 200 a 300 quote	
Art. 257 D.Lgs. 2006, n. 152 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e mancata bonifica in conformità al progetto approvato dalla PA	Fino a 250 quote	In caso di rifiuti pericolosi da 150 a 250 quote
Art. 258, co°4, II per., D.Lgs. 2006, n. 152 - Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti	da 150 a 250 quote	
Art. 259, co°1 D.Lgs. 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti	da 150 a 250 quote	
Art. 260 D.Lgs. 2006, n. 152	da 300 a 500 quote	INTERDIZIONE DEFINITIVA DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 260 bis D.Lgs. 2006, n. 152 - <ul style="list-style-type: none"> • co° 6. - Predisposizione di un certificato falso e/o inserimento di un certificato falso di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità. • co° 7. - Omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia 	da 150 a 250 quote	

<p>del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni • co° 8. Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata <p>- in caso di rifiuti pericolosi</p>	da 200 a 300 quote	
<p>Art. 279, co°5 D.Lgs. 2006, n. 152 - Violazione, nell'esercizio dello stabilimento, dei valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	Fino a 250 quote	
<p>Art. 1 e 2, co° 1 e 2 L.7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>Violazione Regolamento (CE) n. 338/97 attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> -importazione, esportazione o riesportazione esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza - omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato - utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione - trasporto, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti - commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, di esemplari senza la prescritta documentazione. 	Fino a 250 quote	
<p>Art. 6 co°4 L.7 febbraio 1992, n. 150 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi erettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p>		
<p>Art. 3 co°6, L. 28 dicembre 1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui</p>	da 150 a 250 quote	

al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.		
---	--	--

4. Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio

Come detto, Cobar svolge attività edile, attraverso l'assunzione di appalti e subappalti edili.

I principali rischi involgono, pertanto, soprattutto, le **fattispecie di inquinamento**.

Occorre precisare che, con la Legge 68/2015, il legislatore ha inserito nel codice penale due nuovi reati specifici a gravità crescente: inquinamento ambientale (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater). Fino alla definizione di questi due reati, la magistratura aveva applicato ai disastri ambientali il più generico art. 434 cp, c.d. "*disastro innominato*" che non costituiva reato presupposto del DLgs 231/2001. Con i due nuovi reati introdotti nel codice penale e qualificati come reati presupposto della responsabilità amministrativa, il legislatore ha di fatto identificato e sanzionato come reati distinti tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell'ambiente:

- **non corretta gestione di rifiuti, scarichi ed emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal DLgs 152/2006**
- **inquinamento ambientale**: reato di evento, consistente nella compromissione o in un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- **Disastro ambientale**, reato di evento, consistente alternativamente:
 - 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

I comportamenti (dolosi o colposi) che possono dare origine ai due nuovi reati più gravi sono della stessa natura dei comportamenti già sanzionati dal TUA (DLgs 152/2006) e dall'art. 25 undecies del DLgs 231/2001: **abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra, acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge**.

Per una impresa di costruzione non è trascurabile il rischio di comportamenti, dolosi o colposi, che possono configurare queste tipologie di reato presupposto.

Viepiù che l'art. 25-undecies prevede la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, ivi comprese le contravvenzioni. Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, l'elemento soggettivo del *dolo* o della "*grave negligenza*", tale seconda figura non è prevista dall'art. 25-undecies, secondo cui

ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato.

4. Standard di controllo

Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati, Cobar ha già adottato un **Sistema di Gestione Integrato qualità-sicurezza-ambiente**, conforme, tra gli altri, ai requisiti **UNI ISO 14001:2015** per gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico, attraverso la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle proprie emissioni per la salute, la flora e la fauna e la conseguente predisposizione di azioni di controllo per monitorare gli impatti più significativi

Si richiama, pertanto, l'intero Manuale integrato per quanto di competenza. La gestione delle attività ad impatto ambientale deve avvenire nel rigoroso rispetto di tale sistema, che, unitamente ai Protocolli ivi allegati, assicureranno il rispetto della normativa vigente e la prevenzione del rischio di commissione dei reati ambientali.

5. Destinatari

La presente parte speciale, finalizzata alla prevenzione dei reati ambientali, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nella gestione della tutela ambientale.

In particolare, i processi aziendali sensibili prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- **Amministratore Unico**
- **Responsabile del sistema integrato di qualità, sicurezza e ambiente**
- **Responsabile dell'ufficio Ambiente**
- **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**
- **Responsabili della direzione dei cantieri edili**

6. Principi generali di comportamento

I soggetti sopra indicati hanno l'**obbligo** di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed, in particolare, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo ivi previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale.

Conseguentemente, è fatto **espreso divieto** a carico dei medesimi soggetti di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001)
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- omettere la comunicazione di un eventuale evento inquinante alle Autorità competenti
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

7. Protocolli

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta ulteriori strumenti di controllo a presidio della commissione di reati contro la P.A.:

- **PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure.**

Richiamando qui quanto già evidenziato all'interno del Protocollo, giova solo ribadire che, anche in materia di rifiuti, il sistema di responsabilità è ispirato a criteri di concretezza ed effettività, sicchè per attribuirsi rilievo alla ***delega di funzioni al dipendente in materia ambientale*** "è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

- a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;

d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;

e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".

(Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 31364 del 23 giugno 2017)

- PROTOCOLLO 3 - Selezione e gestione fornitori, consulenti, *partner commerciali* e subappaltatori
- PROTOCOLLO 4 - Gestione dei rapporti relativi alla concessione o al rinnovo di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici
- PROTOCOLLO 14 - Gestione del rischio ambientale
- PROTOCOLLO 15 - Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e dei formulari

REATI TRIBUTARI e FISCALI (art. 25-*quiquiesdecies* e 25-*sexiesdecies*)

1. Inquadramento normativo

I reati tributari sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dal **D.L. 2019 n. 124**. (art. 25 *quiquiesdecies*). Alle novità introdotte con la legge di conversione e che toccano la responsabilità amministrativa degli enti, si aggiungono quelle del **D.Lgs n. 75/2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, che ha dato attuazione in Italia alla **Direttiva PIF**.

In particolare, la novella ha introdotto aggravanti speciali ai reati previsti dagli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offende gli **interessi finanziari dell'Unione Europea** e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. Novellati anche gli artt. 322 bis e 640 c.p. con la previsione di un'estensione della punibilità, anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

Con il D.Lgs n. 75/2020, sono state inoltre effettuate modifiche sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) e della Legge 23 dicembre 1986, n.898. La principale novità riguarda la **previsione della punibilità del tentativo per alcuni reati tributari**, di norma non prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n.74/2000. Nello specifico, il decreto attuativo prevede la punibilità del tentativo per i reati di cui agli artt. 2 (*dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), 3 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*) e 4 (*dichiarazione infedele*) del D.Lgs n. 74/2000, in caso di fatti transnazionali (all'interno dell'Unione), se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

La terza radicale novità del decreto attuativo riguarda l'**estensione del novero dei reati presupposto** ex D.Lgs n.231/2001 (**art.5 D.Lgs. n. 75/2020**).

È stata sostituita la **rubrica dell'art. 24** del Decreto 231 "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

Risulta modificata anche la **rubrica dell'art.25** "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio*", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)

All'art. 25 **quinquiesdecies**, invece, vengono introdotti nuovi reati tributari:

- Dichiarazione infedele (*in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000*)
- Omessa dichiarazione (*in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000*)
- Indebita compensazione (*in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000*)

Infine viene aggiunto l'art. 25 **sexiesdecies**, che prevede il reato di Contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

I reati presupposto, quindi, sono:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. *Si tratta di tutti quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e, quindi, fondano la richiesta di una deduzione o detrazione, quali, ad esempio, parcelle, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito o addebito, bolle doganali, schede carburanti. Le dichiarazioni fiscali rilevanti, invece, sono tutte quelle presentate nei casi previsti dalla legge in qualità di Amministratore o rappresentante della società o di sostituto d'imposto, quali, ad esempio, la dichiarazione relativa alle imposte sul reddito, la dichiarazione IVA, la dichiarazione per operazioni straordinarie o per messa in liquidazione della società.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o

comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione Infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)¹⁰

La fattispecie si realizza, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

Omessa Dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)¹¹

La fattispecie si realizza allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila ovvero non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

¹⁰ Fattispecie introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹¹ Fattispecie introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020.

Ai fini dell'integrazione di questa fattispecie di reato, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti inesistenti (art. 8 co° 1 e co°2 bis D.Lgs. 2000 n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 2000 n. 74).

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 2000 n. 74).

La fattispecie di reato si realizza allorché chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti oppure crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si segnala che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7615/2022 ha distinto le nozioni di «crediti non spettanti» e «crediti inesistenti», affermando che «nel nostro ordinamento sussiste la dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente. La Corte rileva che la definizione di credito inesistente si desume dall'art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997, come novellato nel 2015, secondo cui si considera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/1973 e all'art. 54 bis del DPR n. 633, 1972», sicché «per considerare inesistente il credito:

- deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
- l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante. In sintesi, per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, "ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza".

La Corte, inoltre, ha affermato che «la diversità delle due ipotesi (non spettante; inesistente), incide anche sul piano dell'elemento soggettivo, diverso nella due ipotesi contemplate dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000, atteso che l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel

caso in cui vengano dedotti dei crediti "non spettanti" occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa».

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 2000 n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

b) allorché un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. Mappatura delle attività sensibili

L'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 ha un impatto rilevante dovuto alla numerosità dei processi e delle relative attività sensibili che, in maniera diretta o strumentale, si prestano alla commissione di detti reati. La struttura delle fattispecie incriminatrici, infatti, permette di effettuare una distinzione tra:

- **processi a rischio-reato "diretti"**, ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria;
- **processi a rischio-reato "indiretti"**, quali i processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (*ad esempio, l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi, la gestione di fornitori, gli incassi e pagamenti, etc.*).

Processi a rischio-reato "diretti"

Nell'ambito dei processi a rischio-reato diretti, rientra la **gestione della fiscalità**, intesa come il processo di determinazione degli importi dovuti, dei versamenti e della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Tale processo coinvolge la **funzione amministrativa** della società e il **consulente Fiscale esterno**.

In conseguenza dell'introduzione nel novero dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 degli artt. 5 e 10-*quater* del D. Lgs. n. 74/2000 (rispettivamente "*Omessa dichiarazione*" e "*Indebita compensazione*"), assumeranno particolare rilevanza le attività di calcolo e imputazione in compensazione di eventuali crediti nei confronti dell'erario. A maggior ragione a seguito della riproposizione, con la L. 17 luglio 2020, n. 77, del c.d. *superbonus*, speciale beneficio fiscale

riconosciuto sotto forma di detrazione nella misura del 110% dell'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e della possibilità per l'impresa appaltatrice di acquisire il relativo reddito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante al cliente, con l'ulteriore facoltà di poterlo successivamente cedere ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Il processo di gestione amministrativo-contabile assume, inoltre, rilevanza diretta in conseguenza della previsione di cui all'art. 8, co. 1 e co. 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000, che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il processo di gestione delle operazioni straordinarie, nonché i processi di gestione di cespiti e *asset* aziendali in genere, assumono altresì rilevanza diretta in conseguenza delle previsioni di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 74/2000, che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Parimenti, dalla descrizione della fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000), emerge con tutta evidenza la necessità che tutte le funzioni aziendali collaborino, nello svolgimento delle proprie funzioni, all'archiviazione e tenuta di tutta la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa e riassuntiva dei principali processi a rischio reato "diretti", con le possibili funzioni aziendali coinvolte.

REATO PRESUPPOSTO	Processi a rischio -reato "diretti"	Strutture organizzative coinvolte
<p>Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00</i></p>	Gestione amministrativo-contabile	Amministrazione
<p>Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00</i></p>	Gestione fiscalità	Consulente fiscale esterno
<p>Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></p>	Gestione amministrativo-contabile Gestione fiscalità	Amministrazione Consulente fiscale esterno
<p>Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione infedele</i></p> <p><i>(Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	Gestione amministrativo-contabile Gestione fiscalità	Amministrazione Consulente fiscale esterno
<p>Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Omessa dichiarazione</i></p> <p><i>(Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	Gestione fiscalità	Consulente fiscale esterno
<p>Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00</i></p>	Gestione amministrativo-contabile	Amministrazione
<p>Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</p>	Gestione fiscalità	Consulente fiscale esterno

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00		
Art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione <i>(Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i>	Gestione amministrativo-contabile Gestione fiscalità	Amministrazione Consulente fiscale esterno
Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Gestione amministrativo-contabile Gestione fiscalità Gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/ rami d'azienda) Gestione del magazzino Gestione tesoreria Gestione finanziamenti	Amministrazione Consulente fiscale esterno Magazzino Amministrazione / Finanza

Processi a rischio-reato "indiretti"

Dall'analisi delle fattispecie incriminatrici introdotte nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001, emergono come rilevanti anche alcune *condotte c.d. "preparatorie"* alla commissione degli stessi. Le attività connesse a tali condotte insistono sui processi di natura più prettamente operativa non rientranti direttamente nel processo fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa e riassuntiva dei principali processi a rischio reato "indiretti", con le relative strutture organizzative tipicamente coinvolte.

REATO PRESUPPOSTO	Processi a rischio -reato "indiretti"	Strutture organizzative coinvolte
<p>Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00</i></p> <p>Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00</i></p>	<p>Approvvigionamento di beni, lavori e servizi</p> <p>Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti</p>	<p>Acquisti</p> <p>Strutture organizzative aziendali incaricate della successiva gestione dei contratti stipulati</p> <p>Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e liberalità ad associazioni ed enti</p>
<p>Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00</i></p> <p>Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00</i></p>	<p>Gestione amministrativa del personale</p>	<p>Risorse Umane</p> <p>Amministrazione</p>
<p>Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000</p> <p>Dichiarazione infedele</p> <p><i>(Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)</i></p>	<p>Approvvigionamento di beni, lavori e servizi</p> <p>Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti</p> <p>Gestione del personale</p>	<p>Acquisti</p> <p>Strutture organizzative aziendali incaricate della successiva gestione dei contratti stipulati</p> <p>Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e liberalità ad associazioni ed enti</p> <p>Risorse Umane</p> <p>Amministrazione</p>

<p>Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000 <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00</i></p> <p>Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000 <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00</i></p>	<p>Gestione delle vendite</p> <p>Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti</p>	<p>Commerciale</p> <p>Strutture organizzative aziendali richiedenti e incaricate della gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti</p>
<p>Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000 <i>Occultamento o distruzione di scritture contabili</i></p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>IT</p>

Sostanzialmente, i **Processi Sensibili** che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività:

- emissione di documentazione afferente la contabilità;
- ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria e fiscale;
- presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria e fiscale;
- pagamento di imposte

3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, a tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica, siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili e strumentali e, dunque, ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengano rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali, nonché a i consulenti esterni e i revisori contabili per quanto di competenza.

3.1 Organizzazione e poteri

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di **formalizzazione, chiarezza e segregazione delle funzioni** e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2 Ricorso a servizi di terzi

Atteso che la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è affidata a **soggetti esterni alla Società**, anche i consulenti dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti posti dal paragrafo seguente.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società;
- di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (*quali ad es. clausole risolutive espresse, penali*).

4. Regole Generali di Comportamento

Tutti i Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
- le regole di cui al Modello;
- il Codice Etico;
- le procedure.

In particolare, essi hanno l'**obbligo** di:

- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione e dichiarazione dei dati e delle informazioni necessarie per determinare l'importo dei tributi

- controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a **prestazioni effettivamente svolte** da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- garantire che ogni operazione e transazione, ivi comprese quelle infragruppo, sia legittima, congrua, coerente, autorizzata, verificabile, correttamente ed adeguatamente registrata, contabilizzata:
- verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, **non devono** :

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul Valore Aggiunto o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- introdurre, nelle dichiarazioni relative a dette imposte e nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, *nonché*
- avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria
- indicare, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte
- indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, né elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, né elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'**Amministratore Unico**.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Cobar potenzialmente a rischio di compimento dei Reati fiscali e tributari, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Ai fini che interessano in questa sede, si possono aggiungere le seguenti previsioni ulteriormente cautelative:

- nelle riunioni tra gli organi di controllo deve essere sempre posto all'ordine del giorno il tema "gestione del rischio tributario" per l'esame dei controlli effettuati da ciascuno e delle eventuali novità normative, giurisprudenziali ed organizzative/gestionali;
- alle riunioni dovrebbe partecipare anche il fiscalista esterno;
- l'OdV dovrà valutare – unitamente alle altre funzioni/organi aziendali competenti – eventuali azioni correttive del sistema di controllo del rischio fiscale alla luce del contenuto di verbali di contestazione;
- all'OdV andranno segnalate le modalità di adempimento fiscale conseguenti a vicende modificative che interessano l'ente;
- all'OdV andranno comunicate le interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria (interpelli ecc.);
- all'OdV andrà consegnata la documentazione rilevante in tema di transfer pricing;
- l'OdV dovrà essere tenuto informato sulla gestione di eventuali regimi fiscali di favore.

In ogni caso, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Amministratore Unico.

6. Procedure di controllo

Ad integrazione di dette regole generali comportamentali, la Società adotta specifici protocolli di presidio:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 3 - Selezione e gestione fornitori, consulenti, *partner* commerciali e subappaltatori
- PROTOCOLLO 13 – Gestione flussi finanziari
- PROTOCOLLO 16 - Adempimenti fiscali e tributari
- PROTOCOLLO 17 - Gestione rapporti/transazioni infragruppo
- PROTOCOLLO 18 - Gestione attività cessione dei beni aziendali

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies)

1. Inquadramento normativo

La **Legge 9 marzo 2022, n. 22**, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 ha inteso rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'innalzamento delle pene edittali vigenti, in attuazione dei principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

La riforma integra il catalogo dei reati presupposto con l'inserimento di due nuovi articoli.

L'**art. 25-septiesdecies, *Delitti contro il patrimonio culturale***, prevede quali reati presupposto le seguenti fattispecie:

- art. 518-ter (***appropriazione indebita di beni culturali***)
- art. 518-decies (***importazione illecita di beni culturali***)
- art. 518-undecies (***uscita o esportazione illecite di beni culturali***)
- art. 518-sexies c.p. (***riciclaggio di beni culturali***)
- art. 518-duodecies (***distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici***)
- art. 518-quaterdecies c.p. (***contraffazione di opere d'arte***)
- art. 518-bis (***furto di beni culturali***),
- art. 518-quater (***ricettazione di beni culturali***)
- art. 518-octies (***falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali***)

L'**art. 25-duodevicies, *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici***, prevede i delitti di:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
- e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)

2. I reati

Si descrivono di seguito analiticamente le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali – art. 518 bis

E' punito colui il quale **si impossessa di un bene culturale mobile altrui**, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, **o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato**, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518 ter c.p.

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, **se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto**.

Ricettazione di beni culturali - art. 518 quater c.p.

E' punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque

ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali -art. 518 octies c.p.

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali - art. 518 novies c.p.

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza

l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali - art. 518 decies c.p.

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater,

518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, **importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione**, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali - art. 518 undecies c.p.

Viene punita la condotta di chi **trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela** ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, oltre che di chiunque:

- non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o

- archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee
- rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici - art. 518 duodecies c.p.

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte - art. 518 quaterdecies c.p.

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, **contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;**
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, **accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.**

Riciclaggio di beni culturali - art. 518 sexies c.p.

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, **sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi **altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - art. 518 terdecies c.p.

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

3. Sanzioni per l'ente

Per i predetti delitti, a seconda di ciascun illecito, sono previste **sanzioni pecuniarie** (da un minimo di duecento ad un massimo di mille quote) e sanzioni interdittive nei casi più gravi.

In particolare, nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle **sanzioni interdittive** per una durata non superiore a due anni e, nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti di cui all'art. 25-duodevices, si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

4. Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio

Il *core business* nel quale ha, da sempre, operato la società è principalmente quello degli appalti pubblici e privati, relativo alla progettazione e realizzazione di **opere di restauro e risanamento conservativo di beni mobili e di beni immobili monumentali** (teatri, chiese, santuari, monasteri, palazzi storici, ecc.), **ad alto valore storico e artistico, sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali**. Detta specifica attività induce, dunque, a ritenere necessaria una approfondita valutazione del rischio di commissione dei reati in oggetto.

5. Principi di comportamento

In tutti i lavori su beni culturali, che possano articolarsi nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico,

Cobar si impegna a rispettare e far rispettare a tutti i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti le norme di legge, in specie il codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il codice dei beni culturali e paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il Regolamento in tema di appalti (D.P.R. 207/2010 e e s.m.i.), la norma ISO 9001:2015, il D.M., 2017, n. 154 che disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, nonché le prescrizioni del presente Modello.

Le responsabilità devono essere attribuite nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

È fatto obbligo svolgere un'attività di informazione e formazione specifica.

L'Organismo di Vigilanza, su base periodica, effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza. Dei controlli, dovrà essere tenuta adeguata documentazione.

6. Diffusione e formazione

In relazione a tutto quanto sopra, Cobar assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nella presente parte speciale, nei Protocolli e in tutti i documenti ivi connessi, oltre che un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

7. Sanzioni

La mancata osservanza dei principi di comportamento stabiliti da Cobar è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Cobar ai sensi del Decreto 231.

8. Procedure di controllo

Ad integrazione di precedenti regole generali comportamentali, la Società ha già adottato una serie di strumenti di controllo, a presidio della commissione di diversi reati:

- PROTOCOLLO 1 - Predisposizione di un sistema di deleghe e procure
- PROTOCOLLO 2 - Partecipazione e gestione di gare e appalti pubblici
- PROTOCOLLO 3 - Selezione e gestione fornitori, consulenti, *partner* commerciali e subappaltatori
- PROTOCOLLO 4 - Gestione dei rapporti relativi alla concessione o rinnovo di autorizzazioni contributi o finanziamenti pubblici
- PROTOCOLLO 6 - Gestione delle verifiche da parte dei pubblici ufficiali
- PROTOCOLLO 7 - Selezione e assunzione del personale